

SOPPRESSIONE DEL COMITATO PER GLI INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE E COMPETENZE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CUP

L'articolo 62, novellato, (commi 1, 5, 7 bis, 9, novellati e commi 10 e 10 bis abrogati), della legge urbanistica provinciale ha disposto la soppressione del Comitato provinciale per gli interventi nelle aree agricole e demandato le sue funzioni alla sottocommissione della CUP, a tal fine integrata nella composizione dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

La struttura competente relativamente al procedimento di autorizzazione degli interventi nelle aree agricole è dunque il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con sede in via Mantova 67 a Trento, a cui vanno consegnate le domande di autorizzazione al fine dell'esame da parte della sottocommissione della CUP. Si rinvia al sito internet (www.provincia.tn.it/urbanistica) della stessa struttura provinciale per scaricare il fac-simile della domanda di autorizzazione.

E' importante evidenziare che con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole (comma 9 novellato), la sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge urbanistica, come novellata, svolge le funzioni che gli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione, attraverso. La sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti.

Al fine di individuare compiutamente le competenze della sottocommissione della CUP in relazione alle aree agricole, le modifiche introdotte all'articolo 62 della legge urbanistica provinciale vanno anche lette unitamente all'abrogazione del comma 7 bis dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale. Segnatamente questo comma, abrogato, prevedeva che: *“Fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al comma 8 dell'articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo 62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 10 bis dell'articolo 62”*.

Con l'abrogazione di questo comma non sono conseguentemente più soggetti ad autorizzazione provinciale gli interventi di recupero e i piani attuativi riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008. L'intervento laddove ricorrano i presupposti, la valutazione paesaggistica viene effettuata dalla CPC.

Restano ferme tutte le restanti competenze e in particolare – in tema di destinazione d'uso degli edifici – rimane in capo alla sottocommissione della CUP il parere, previsto dal comma 5 dell'articolo 62 novellato, al fine dell'autorizzazione del mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 del predetto articolo per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.

Va altresì evidenziato che con l'entrata in vigore della novella legislativa cessa di trovare applicazione il regime restrittivo dei ricorsi previsti dalla previgente normativa avverso i provvedimenti del Comitato provinciale per gli interventi nelle aree agricole, trovando ora

applicazione, anche per i provvedimenti della sottocommissione della CUP, l'articolo 76 della legge urbanistica provinciale.

La novella legislativa, per il regime transitorio, dispone che le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono esaminate dalla sottocommissione della CUP disciplinata dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo 18 della presente legge.